



TRIBUNALE di GENOVA

Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro dott. Francesca Maria Parodi
nel procedimento

CGIL FUNZIONE PUBBLICA PROVINCIALE di GENOVA

Contro

**PROVINCIA RELIGIOSA SAN BENEDETTO DI DON ORIONE, PICCOLO
COTTOLENGO DON ORIONE**

Con ricorso depositato il 14/2/2014 CGIL Funzione Pubblica conveniva in giudizio la Provincia Religiosa San Benedetto di Don Orione , al fine di sentir accertare l' antisindacalità del comportamento posto in essere da quest'ultima e consistente nell'aver negato alle rappresentanze sindacali CGIL FP l'esercizio dei diritti di cui al titolo III dello Statuto dei Lavoratori e così nell' averne così limitato l'esercizio dell'attività sindacale, sulla base dell'erroneo principio che non avendo detta OS firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale, sottoscritto in data 5 dicembre 2012, non avesse alcun titolo per rivendicare all'interno delle strutture gestite dalla convenuta la costituzione di RSA e l'esercizio dei i relativi diritti sindacali .

Sosteneva la ricorrente che avendo essa partecipato alle trattative per il rinnovo del CCNL , in applicazione del principio sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale con sentenza interpretativa additiva nr. 231 del 23 luglio 2013 relativa all'art 19 Stat. Lav., la mancata sottoscrizione del rinnovo contrattuale non era di ostacolo all'esercizio delle prerogative sindacali rivendicate.

Si costituiva la Provincia Religiosa San Benedetto di Don Orione (in prosieguo Provincia Religiosa) contestando che Cgil FP avesse partecipato alle trattative per il rinnovo del C.C.N.L. approvato il 5.12.2012 da ARIS, CISL E UIL, avendo essa piuttosto partecipato alle trattative sindacali che avevano portato alla stipula del protocollo integrativo ,senza peraltro sottoscriverlo, del C.C.N.L. previgente come risultava dal verbale di riunione sindacale del 15 ottobre 2012.

Non condividendo alcune parti della nuova contrattazione ed in particolare quella relativa all'aumento dell'orario di lavoro da 36 a 38 ore settimanali, nonché la previsione di una deteriore disciplina per i nuovi assunti, decideva di riservarsi la sottoscrizione all'esito di un referendum consultivo tra i propri scritti, onde verificare la volontà di aderire o meno alla sottoscrizione del protocollo integrativo.

Poiché l'esito del referendum indetto era stato negativo, Cgil funzione pubblica non aveva proceduto la sottoscrizione del protocollo, la Provincia religiosa Don Orione disdettava l'adesione al



precedente contratto collettivo 2002 /2005, promuoveva quindi nuove trattative, del tutto diverse da quelle sfociate nel verbale sindacale dell'ottobre 2012 cui partecipavano ARIS -per parte datoriale- Cisl e Uil -per il lavoratori - che portarono, alla data del 5 dicembre 2012, alla sottoscrizione di un CCNL del tutto diverso da quello precedente, poiché per la prima volta avente ad oggetto il solo settore riabilitativo, e non anche al settore sanitario .

Contestava quindi che nuovo e vecchio contratto collettivo avessero identico contenuto e/ o che il nuovo contratto collettivo potesse costituirsi una rielaborazione del testo contrattuale previgente.

Sulla base di tali difese la causa viene decisa allo stato degli atti senza necessità di istruttoria.

Il ricorso è fondato .

L'oggetto del presente contenzioso è verificare o meno la rappresentatività sindacale di CGIL Funzione Pubblica, onde accertare se la medesima abbia o meno i diritti e le prerogative di cui al titolo III dello Statuto dei Lavoratori.

La norma cardine è , com'è noto, l'art 19 Stat Lav. Il quale dispone:

“Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:

a) (...) [comma abrogato dalla dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312]

b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva (2) (3).

L'evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha interpretato la disposizione, utilizzando il criterio di effettività, nel senso di ritenere che la rappresentatività sindacale spetta alle OOSS firmatarie del CCNL , sempreché esse abbiano partecipato alle trattative sindacali (sentenza Corte Cassazione 26239/20005, 1892/2005 , 18260/2010) ovvero non si siano limitate a firmare il contratto collettivo, ma abbiano la capacità di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale.

E' poi intervenuta l'importante sentenza della Corte Costituzionale n231 del 23 luglio 2013, con la quale la Suprema Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 *“nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda”*.

Secondo tale importante pronunciamento hanno rappresentatività sindacale le OOSS che pur non avendo sottoscritto il CCNL applicato dall'azienda , abbiano comunque partecipato alle trattative.

Questo è il principio che invoca CGIL FP per la soluzione della questione controversa nel presente giudizio.

Occorre dunque , nel caso di specie, accertare se l'organizzazione ricorrente abbia o meno partecipato alle trattative sindacali che hanno condotto al rinnovo del CCNL per il personale dipendente di residenza Sanitarie Assistenziali e Centri di Riabilitazione, sottoscritto in data 5.12.2012.

E' pacifico che CGIL FP non ha sottoscritto il nuovo CCNL a seguito della manifestazione del dissenso espressa dai propri aderenti a seguito di referendum consultivo espletato a novembre 2012.

E' però certo ed indiscusso che sino al 15.10.2012 CGIL FP ha partecipato agli incontri sindacali in Roma presso la sede dell'Aris, Associazione sindacale datoriale , finalizzati a -come si legge nel verbale di accordo 15.10.2012 - : *“ .. definire il nuovo accordo collettivo nazionale per centri di Riabilitazione e residenza Sanitarie Assistenziali “* (doc 3 di parte ricorrente).

Controverso è invece se la trattative sino a tal punto condotte siano cosa diversa da quelle sfociate nel rinnovo contrattuale del dicembre 2012



Ritiene questo Giudice che negli atti vi sia prova documentale che l'OS ricorrente ha partecipato alle trattative per il rinnovo contrattuale, pur non procedendo all'atto conclusivo della sua sottoscrizione.

In primo luogo è stata prodotta in udienza la missiva datata 23.11.2012 di ARIS, associazione datoriale cui aderisce la convenuta, con cui CGIL FP, al pari di CISL e UIL, è stata invitata: “ *ad un incontro per definire e sottoscrivere il C.C.N.L. per le residenze sanitarie assistenziali per i centri di riabilitazione, a completamento dell'ampio confronto che si è sviluppato nei mesi scorsi e che ha portato al noto verbale del 15 ottobre 2012.* ”.

Con tale missiva Aris dà atto che anche Cgil ha partecipato al confronto per il nuovo C.C.N.L., che tale confronto è stato ampio, che si è sviluppato nei mesi precedenti al novembre 2012 (data della lettera) e che ha avuto come suo punto di conclusione il verbale del 15 ottobre 2012.

Trattasi di documento da cui emerge indiscutibilmente che il culmine delle trattative sindacali per il rinnovo del contratto nazionale si è sostanziato con l'incontro del 15.10.2012, cui anche CGIL era presente e che, dunque, anche la ricorrente organizzazione ha partecipato a quelle trattative.

Va poi in secondo luogo rilevato che è stata prodotta sub 6 del ricorso missiva datata 24 ottobre 2012 inviata ad Aris alle sue *Istituzioni ed enti associati*, avente ad oggetto l'accordo per centri di riabilitazione e residenze sanitarie assistenziali, in cui si legge: “ *si sottopone all'attenzione del strutture associate l'accordo sottoscritto il 15 ottobre 2012 (da Cisl FP e Uil FPL, con esclusione della FP Cgil che si è riservata) e il 22 ottobre 2012 (da UGL sanità) relativo alle strutture riabilitative e alle residenze sanitarie assistenziali (come variamente denominate).* ”.

Il testo dell'accordo è stato già trasmesso nei giorni scorsi a tutti gli associati ...

Di seguito si elencano i punti essenziali dell'accordo, che sarà ratificato dal consiglio nazionale Aris nella seduta del 22 novembre 2012: l'intesa assumerà la forma di protocollo (allegato al C.C.N.L. della sanità privata 2002 2005) o di vero proprio C.C.N.L., a seconda se FC Cgil deciderà (o meno) di sottoscrivere anch'essa l'accordo”.

Con tale dichiarazione emerge inequivocabilmente che la scelta se è sottoscrivere un protocollo integrativo o un vero e proprio testo contrattuale, non dipende dalla rinegoziazione delle clausole in esso previste, ma dal mero dato della adesione o meno della organizzazione in oggi ricorrente.

La tesi di parte datoriale secondo la quale il protocollo integrativo avrebbe avuto un certo contenuto, mentre il successivo contratto collettivo sarebbe stato il frutto di una trattativa sindacale del tutto diversa, tanto che anche il suo ambito sarebbe stato più ristretto, si dimostra del tutto inconsistente.

La veste di contratto o di protocollo integrativo non dipende dal diverso contenuto, ma dall'adesione o meno di CGIL alla sottoscrizione del protocollo integrativo.

Devono poi essere totalmente condivise le considerazioni svolte dal Tribunale di Roma con decreto del 12 febbraio 2014, in un contenzioso analogo al presente, laddove si osserva che il breve lasso di tempo intercorso tra la pretesa fine della prima trattativa e la data della sottoscrizione nuovo contratto (5.12.2012), smentisce la tesi secondo cui lo stesso, composto 75 articoli, sarebbe stato ridiscusso.

Parte datoriale ha allegato solo genericamente che, dopo l'ottobre, vi sarebbero stati ulteriori incontri per nuove trattative, con l'utilizzo di moderne tecnologie, non indicando date e luoghi, non depositando verbali, ma limitandosi a depositare 4 documenti (5,6,7, e 8 della memoria), dal cui esame non può giungersi alla conclusione che il CCNL 5.12.2102 sia un prodotto del tutto diverso dal protocollo aggiuntivo cui stavano lavorando le parti fino al mese precedente.

Ne consegue che non può negarsi a Cgil il possesso del carattere della rappresentatività richiesto dall'articolo 19 statuto lavoratori, avendo partecipato attivamente la trattativa precedente la stipula del rinnovo contrattuale, rappresentatività sindacale non negata, ma anzi manifestata in forma diversa con l'indizione di un referendum consultivo tra i proprio aderenti, culminata nella decisione di non aderire alla sottoscrizione del rinnovo contrattuale sulla base delle indicazioni degli iscritti.

Il ricorso deve essere accolto integralmente con ordine alla resistente di cessare il comportamento illegittimo e di consentire al sindacato ricorrente di esercitare le facoltà in oggetto, con ordine altresì di



pubblicare provvedimento sulla bacheca aziendale per giorni 30, modalità ritenuta sufficiente per il raggiungimento del fine prefissato dalla procedura instaurata.
In ragione dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali di contrario avviso, sussistono gravi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

PQ M

Il Giudice ,
visto l'articolo 28 statuto lavoratori,

1. dichiara l'antisindacalità del comportamento tenuto da Provincia Religiosa San Benedetto di Don Orione e per l'effetto ordinare alla stessa la cessazione del comportamento illegittimo mediante riconoscimento delle RSU costituite dalla Cgil Funzione Pubblica e delle prerogative di cui al titolo terzo dello Statuto dei lavoratori.
2. Ordina la pubblicazione del presente decreto per 20 giorni nella bacheca aziendale.
3. Spese compensate.

Genova, 15.4.2014

IL GIUDICE
Dott Francesca Maria Parodi

